



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "L. G. FARAVELLI"
Via De Amicis, 35 - 27049 Stradella (PV) Tel. 0385-48686/245758 - Fax 0385-48962
Cod. Mecc. PVIS007004 - C.F. 84000580187 – Codice Univoco Ufficio UFPO61
E-mail: pvis007004@istruzione.it PEC: pvis007004@pec.istruzione.it
Liceo Scientifico: Via Gramsci, 12 – 27043 Broni (PV) Tel. 0385-53105 Fax 0385-259126

Approvato dal Collegio docenti del 6 novembre 2019
Adottato dal Consiglio di Istituto del 22 ottobre 2019

REGOLAMENTO DI VIGILANZA ALUNNI

Responsabilità.....	1
Figure coinvolte	1
Dirigente.....	1
Docenti	2
Personale ATA	2
Vigilanza Ingresso	2
Vigilanza durante i momenti di assenza momentanea del docente.....	2
Vigilanza nei cambi d'ora.....	2
Uscita degli alunni dall'aula	3
Vigilanza durante i trasferimenti degli alunni, uso dei laboratori e della palestra	3
Vigilanza durante l'intervallo	3
Vigilanza sull' utilizzo del Bar	3
Vigilanza sull' utilizzo dei servizi igienici	4
Vigilanza uscita dalla scuola degli studenti.....	4
Vigilanza in occasione di infortuni e malori	4
Vigilanza durante visite guidate e viaggi d'istruzione.....	5
Vigilanza degli allievi in caso di sciopero	5
Vigilanza e custodia di oggetti personali	5
Divieti riguardanti i genitori e gli alunni	5

L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e riguarda TUTTO il personale operante all'interno della scuola, Dirigente, Docenti, ATA, Assistenti Educativi.

Responsabilità

Le possibili forme di responsabilità ascrivibili al personale scolastico a seguito di omessa vigilanza sono:

- responsabilità dirigenziale
- responsabilità civile (contrattuale ed extracontrattuale) verso terzi, ad esempio verso gli alunni e le loro famiglie
- responsabilità disciplinare per violazione dei doveri collegati allo status di pubblico dipendente
- responsabilità amministrativa e patrimoniale per i danni che gli alunni abbiano arrecato direttamente all'Amministrazione danneggiando strutture, materiali e arredi
- responsabilità penale in caso di violazione di norme penalmente sanzionate

Figure coinvolte

Dirigente

Il Dirigente scolastico ha l'obbligo di adottare misure organizzative di amministrazione e controllo sull'attività del personale scolastico, con particolare riguardo all'avvicendamento degli insegnanti nelle classi, al controllo degli studenti nell'intervallo, all'ordinato afflusso e deflusso degli alunni in ingresso ed in uscita dalla scuola, al mantenimento delle condizioni dell'ambiente scolastico e della disciplina e alla custodia di attrezzature dell'istituto che possano causare danni agli alunni, al fine di eliminare le fonti di pericolo.

Il Dirigente scolastico ha l'obbligo di fornire misure organizzative in materia, mentre l'obbligo di vigilanza sugli allievi per tutto il tempo in cui essi sono affidati spetta in via preminente al personale docente

Docenti

La responsabilità -di fatto- ricade quasi totalmente in capo al personale docente dell'Istituto.

Due sono gli elementi fondamentali da tenere sempre presenti:

1. la priorità della vigilanza su ogni altro obbligo: la Corte dei Conti ha ritenuto che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, che pone il docente nella impossibilità del loro contemporaneo adempimento, IL DOCENTE STESSO È CHIAMATO A SCEGLIERE LA VIGILANZA

2. l'inversione dell'onere della prova: ai sensi dell'art. 2048 del Codice civile, qualora un alunno abbia subito un danno nel periodo di tempo nel quale risulta assegnato all'insegnante viene immediatamente posta a carico di chi era incaricato della sorveglianza una presunzione di omesso controllo.

Ciò significa che nel giudizio di risarcimento non è a carico del danneggiato l'onere di provare la causa del danno, bensì è onere dell'insegnante o dell'Amministrazione provare di avere adempiuto l'obbligo di sorveglianza con una diligenza idonea ad impedire il fatto.

Esiste quindi una presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante e la relativa prova liberatoria non si esaurisce nella dichiarazione di non aver potuto impedire il fatto, bensì è necessario dimostrare di aver adottato in via preventiva tutte le misure idonee ad evitarlo e che, nonostante ciò, il fatto dannoso, per la sua repentinità ed imprevedibilità, abbia impedito un tempestivo ed efficace intervento.

Personale ATA

Il personale ATA è obbligato alla vigilanza con i seguenti compiti:

- accoglienza e sorveglianza nei riguardi degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche
- assistenza all'alternarsi dei docenti nelle classi - sorveglianza durante la ricreazione, con compiti di custodia generica sui locali scolastici e di collaborazione con i docenti (art.44, comma 1, del CCNL 2006/2009)
- sorveglianza degli studenti che si recano ai servizi igienici, durante le ore di lezione o durante gli intervalli, con capacità di intervento immediato in tutti i casi in cui ne fosse ravvisata la necessità
- presidio costante dei corridoi del piano di servizio, secondo le disposizioni fornite dal DSGA, SENZA ALLONTANARSI, se non per chiamata improcrastinabile degli uffici della scuola o per esigenze impellenti di pronto soccorso.

Vigilanza Ingresso

I Collaboratori Scolastici assegnati all'ingresso hanno il compito di aprire il cancello all'orario stabilito (7.40), chiudere il cancello al termine dell'orario d'ingresso (8.10).

Gli altri collaboratori scolastici vigileranno il passaggio degli alunni nelle rispettive aree di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

I docenti DEVONO essere presenti in aula 5 minuti prima dell'avvio delle lezioni (art.29, comma 5, CCNL scuola 2006-2009).

In caso di ritardo o di assenza devono darne comunicazione alla Segreteria.

In caso di assenza di un docente nel proprio piano di servizio il collaboratore scolastico è tenuto alla vigilanza del relativo gruppo classe, dandone comunicazione alla dirigenza o alla segreteria che provvederanno alla sostituzione.

Vigilanza durante i momenti di assenza momentanea del docente

Il docente di classe, in caso di assenza momentanea per casi di estrema necessità, provvede a rivolgersi ad un Collaboratore Scolastico per affidargli la sorveglianza della classe, senza lasciare la classe "scoperta".

Vigilanza nei cambi d'ora

Atteso che la vigilanza sugli alunni deve essere continua per tutto il tempo in cui sono affidati alla scuola, dall'ingresso all'uscita dall'istituzione scolastica e cioè fino al subentro reale o potenziale, dei genitori/tutori, occorre assicurarla mediante l'adozione di alcune cautele per prevenire l'insorgere di responsabilità disciplinare o

di altri tipi di responsabilità a seconda delle circostanze.

Tali cautele sono le seguenti:

- a) osservanza puntuale dell'orario di servizio;
- b) massima celerità negli spostamenti tra aule al cambio d'ora;
- c) il docente uscente deve verificare che gli alunni vengano affidati al docente subentrante o ad un Collaboratore Scolastico, il quale DEVE SOSPENDERE OGNI ALTRA ATTIVITA' per sostituire il docente nella vigilanza degli alunni,.
- d) se dopo due/tre minuti dal suono della campanella non avviene il subentro del docente successivo il Collaboratore Scolastico, avvisa tempestivamente la segreteria.

Uscita degli alunni dall'aula

Gli studenti NON possono normalmente uscire dall'aula, salvo casi di estrema urgenza che il docente potrà valutare puntualmente. Nell'eventualità potrà concedere l'uscita di UNO STUDENTE ALLA VOLTA, MAI DUE STUDENTI CONTEMPORANEAMENTE.

L'uscita dello studente dall'aula DEVE essere inserita nell'apposita sezione del registro elettronico, seguendo le istruzioni della [circolare 95 del 30 ottobre 2019](#) ed eventuali successive circolari.

Lo studente che lascia momentaneamente l'aula, anche se autorizzato, rimane sotto la responsabilità del docente salvo che questi lo affidi temporaneamente ad un collaboratore scolastico che deve sempre essere presente sul piano, secondo le disposizioni ricevute dal DSGA;

Gli studenti che escono dall'aula con altro docente (copresenza, potenziamento o altro) passano sotto la vigilanza del docente che li segue.

Vigilanza durante i trasferimenti degli alunni, uso dei laboratori e della palestra

La responsabilità della vigilanza durante i trasferimenti interni grava sul docente, eventualmente coadiuvato dai collaboratori scolastici.

L'accesso alle palestre e ai laboratori è consentito agli alunni con il solo accompagnamento del docente. L'utilizzo dei laboratori è regolamentato da specifiche disposizioni redatte dal responsabile dell'aula e affisse all'interno di ogni laboratorio che devono essere osservate da chiunque vi acceda con le classi.

Durante le ore di laboratorio o di palestra, i docenti devono vigilare perché gli alunni non utilizzino attrezzi, strumenti, materiali non idonei.

E' obbligo da parte dei collaboratori scolastici custodire i prodotti delle pulizie negli appositi armadi chiusi.

Vigilanza durante l'intervallo

Durante l'intervallo la vigilanza è effettuata sia dai Collaboratori Scolastici che dai docenti impegnati nelle classi nell'ora che immediatamente precede la ricreazione. Gli alunni di norma vengono autorizzati dal docente a recarsi nel bagno uno per volta e sorvegliati dai collaboratori scolastici.

I collaboratori scolastici durante l'intervallo sorvegliano oltre il corridoio e/o l'atrio di competenza anche i bagni.

Nei cortili, nei giardini o spazi verdi la vigilanza deve essere esercitata dai docenti, come da disposizione organizzativa per la sorveglianza del cortile. Si tratta di quattro docenti posizionati nei quattro angoli del cortile interno.

Vigilanza sull'utilizzo del Bar

Gli studenti hanno la possibilità di effettuare le ordinazioni delle merende presso il bar della scuola per gli intervalli per la sede di Stradella. Esse dovranno avvenire nel seguente modo:

- Alle classi verrà fornito il listino per le ordinazioni che dovrà essere compilato dal singolo studente.
- Le ordinazioni dovranno essere effettuate solo durante la prima ora di lezione.
- Le ordinazioni dovranno essere inserite nell'apposito sacchetto (un sacchetto per ogni intervallo) **unitamente al relativo pagamento per il prodotto scelto.**
- I sacchetti saranno raccolti dal collaboratore scolastico del piano, entro le 8.30, che provvederà a consegnarli presso il bar.
- Al suono dell'intervallo, un alunno incaricato ritirerà il sacchetto delle merende al banco del bidello del piano ove è situata la classe.

E' assolutamente vietato recarsi al bar durante le ore di lezione

Vigilanza sull' utilizzo dei servizi igienici

Gli alunni possono utilizzare i servizi igienici rispettando le seguenti disposizioni:

1. I servizi igienici rimarranno aperti, nel primo mattino, fino alle 8.10 e successivamente **solo** durante l'intervallo
2. Non è possibile recarsi in bagno durante la prima ora di lezione a meno di stretta ed effettiva necessità.
3. Nelle ore successive i servizi igienici saranno aperti dal collaboratore scolastico per il singolo alunno che ne fa richiesta
4. E' SEVERAMENTE vietato FUMARE nei locali dei servizi igienici.

Vigilanza uscita dalla scuola degli studenti

L'uscita degli studenti deve essere regolata in modo da risultare ordinata e funzionale, evitando situazioni di pericolo, specialmente percorrendo le scale:

- 1) I docenti in servizio all'ultima ora favoriranno l'uscita delle classi scaglionata, a partire dalle classi più vicine alle scale per evitare intasamenti
- 2) In caso di alunni con infermità temporanea o permanente, che implica difficoltà di deambulazione, questi verranno fatti uscire due minuti prima del suono della campana, sorvegliati dai Collaboratori scolastici, per rendere più agevole il percorso di uscita
- 3) Dopo l'uscita non è consentito agli alunni il rientro nei locali scolastici; eccezionalmente possono essere accompagnati dal docente o dal collaboratore scolastico per la dimenticanza in classe di materiale scolastico o personale.

Vigilanza in occasione di infortuni e malori

Gli insegnanti provvedono ad esercitare una scrupolosa e assidua sorveglianza capace di prevenire gli infortuni, impedendo attività rischiose.

All'albo delle singole scuole deve essere affisso l'elenco e i relativi numeri telefonici dei servizi di pronto soccorso e pronto intervento.

Se uno studente subisce un danno fisico occorre che l'insegnante intervenga immediatamente per accertarne l'entità.

Se si tratta di infortuni leggeri o malori apparentemente lievi, l'attenzione e la vigilanza del docente si concentrerà sullo studente infortunato, sollecitando la collaborazione dei Collaboratori Scolastici per il controllo della classe lasciata eventualmente scoperta.

Se occorre affidare alla famiglia – o a persona da essa delegata – lo studente infortunato o colto da malore in modo che sia possibile consultare il medico di famiglia, il Collaboratore Scolastico avvisa la segreteria che provvede.

Se la gravità dell'infortunio e/o del malore richiede il trasporto al Pronto soccorso, il docente avvisa la segreteria anche tramite del Collaboratore Scolastico, la segreteria provvede a chiamare i soccorsi e ad organizzare il trasporto, verificando se sono disponibili accompagnatori oltre al docente di classe;

durante il tragitto dalla scuola al pronto soccorso sull'ambulanza salirà il docente o un collaboratore secondo le disposizioni della segreteria;

lo studente resta affidato al docente o al collaboratore che lo ha accompagnato in ambulanza, fino all'arrivo del genitore/tutore.

Il personale di segreteria e i Collaboratori Scolastici, in simili situazioni di urgenza, seguivano a offrire collaborazione affinché l'insegnante possa celermente provvedere al soccorso dell'infortunato; tempestivamente, l'incaricato delle sostituzioni o la segreteria, provvedono a individuare un docente sostituto che vigili sulla classe lasciata scoperta dal collega che assiste l'infortunato.

Qualunque sia l'entità del malessere o dell'infortunio, la famiglia deve essere sempre avvertita direttamente dall'insegnante o dal personale di segreteria:

- telefonicamente per i casi gravi;
- con comunicazione scritta e firmata sul diario per situazioni che non richiedono l'abbandono delle lezioni.

In caso di infortunio con danni fisici di qualsiasi entità, è sempre necessaria la stesura di una denuncia circostanziata e dettagliata dell'infortunio, da consegnare in Segreteria in giornata.

Nessun docente può somministrare farmaci agli alunni se non preventivamente autorizzato dall'ASL o dal medico curante.

Vigilanza durante visite guidate e viaggi d'istruzione

Durante le visite guidate ed i viaggi d'istruzione sono responsabili per la vigilanza i docenti accompagnatori, che devono usare la massima attenzione trattandosi di luoghi non noti e perciò con maggiore rischio di incidenti. La normativa di riferimento recepisce le linee guida contenute nella C.M. n° 291/1992 e ss. mm. ii.

In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap sarà designato, in aggiunta al numero di accompagnatori individuato in base al numero dei partecipanti, un accompagnatore fino a due alunni disabili.

E' necessario porre in atto una vigilanza attenta e scrupolosa nei seguenti momenti:

- la partenza (controllo dei presenti)
- le soste intermedie (controllo dei presenti)
- il rientro (consegna degli alunni alle famiglie)
- la navigazione
- percorsi su sentieri
- percorsi nel traffico urbano
- pernottamenti
- la visita a monumenti, musei, mostre ...

Vigilanza degli allievi in caso di sciopero

In caso di sciopero, sia il personale docente che i collaboratori scolastici hanno il dovere di vigilanza su tutti gli alunni presenti nella scuola.

In conclusione, l'Istituzione scolastica ha il dovere, attraverso il personale docente e il personale ATA, per quanto di competenza (ossia dall'inizio alla fine delle attività didattiche), di provvedere alla vigilanza e sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui le sono affidati.

L'adempimento di tale dovere mediante il controllo con la diligenza dovuta e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo psico-fisico adempie, dunque, la funzione di evitare che il minore venga a trovarsi in una situazione di pericolo con possibile pregiudizio per la sua incolumità.

L'inosservanza, totale o parziale, delle suddette disposizioni individua l'omissione dei doveri connessi alla funzione di riferimento (docente o non docente) e stabiliti contrattualmente (responsabilità disciplinare).

Vigilanza e custodia di oggetti personali

Il personale della scuola è impegnato a garantire la massima cura negli adempimenti relativi alla sicurezza, vigilanza e sorveglianza degli alunni, **NON degli oggetti che si portano appresso**.

Non è possibile pertanto assicurare la sorveglianza degli oggetti lasciati incustoditi dagli alunni (materiale scolastico, cellulari, dispositivi di riproduzione audio, accessori e altri oggetti personali)

Si ribadisce quindi che la responsabilità della custodia di ogni oggetto personale introdotto nell'edificio o nelle sue pertinenze è unicamente a carico degli alunni e delle loro famiglie.

Divieti riguardanti i genitori e gli alunni

1. Ai genitori è vietato l'accesso alle aule durante lo svolgimento delle attività didattiche: per eventuali comunicazioni verbali urgenti ai docenti o ai propri figli si dovrà utilizzare il tramite del collaboratore scolastico in servizio all'ingresso.

2. Gli alimenti preparati in casa (es. panino) possono essere destinati **solo all'uso personale** degli alunni che li hanno portati.

3. Agli alunni non è consentito portare a scuola alimenti confezionati in casa o acquistati presso la distribuzione e da offrire ai compagni, anche in riferimento alla normativa della Comunità Europea (Regolamento CE n. 852/2004 del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari).

Motivazioni del divieto:

- i dolci o altri cibi (es. pizzette) o bevande preparati in casa possono contenere ingredienti che causano allergie, intolleranze alimentari o intossicazioni;
- non presentano etichette che determinino la composizione dell'alimento, il suo valore dietetico, le istruzioni per la conservazione e la data di scadenza.

(Prof. Roberto Olivieri)
Copia conforme all'originale
sottoscritto digitalmente